

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

AMIANTO E MALATTIE “ASBESTO CORRELATE”

Amianto: proprietà ed impiego - L’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu). La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono estremamente adatto come materiale ignifugo e termoisolante. In ragione di ciò, l’amianto ha avuto vasto impiego come isolante o coibente, oltre che come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti: fino agli anni ottanta è stato massicciamente utilizzato per produrre la miscela cemento-amianto (cd. Eternit) impiegata per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale per l’edilizia e per la cantieristica navale (tegole, pavimenti e rivestimenti, tubazioni, canne fumarie, vernici, pannelli termoisolanti); nelle tute dei vigili del fuoco; nelle auto (vernici e parti meccaniche) e finanche per la fabbricazione di corde, plastica e cartone.

Amianto e cantieristica navale – L’amianto è stato normalmente e massicciamente utilizzato nella costruzione di navi e nella cantieristica navale almeno fino a tutti gli anni ’80. La letteratura scientifica¹ riporta che *“nei cantieri navali si è fatto uso dell’amianto, apprezzato anche per le sue proprietà di isolante termoacustico, con particolare riferimento a paratie e porte tagliafuoco, cabine e alloggi, soffitti dei locali garage, pavimenti, sale macchine (tubazioni, guarnizioni, caldaie e collettori di scarico). L’amianto era utilizzato sia spruzzato, sia legato come cemento-amianto, sia sotto forma di pannelli (in primis marinite), sia come costituente dei materassini per l’isolamento delle tubazioni, per le quali si impiegavano anche corde, nastri, ecc.; da fogli di amianto pressato venivano inoltre ricavate le guarnizioni per l’accoppiamento di tubazioni e condotte”*.

¹ *“Rivista Nazionale degli Infortuni e delle Malattie Professionali”*, *“Mappa Storica Della Esposizione all’Amianto nell’Industria Italiana”*

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

In sostanza, essendo un materiale estremamente versatile per le sue ottime proprietà termoisolanti, fonoassorbenti ed ignifughe, l’amianto è stato abitualmente utilizzato per la realizzazione di tutte le componenti e finanche degli arredi dell’ambiente “nave” (pareti delle cabine e degli alloggi dell’equipaggio, dei locali comuni quali la mensa, addirittura nei forni elettrici e nelle bisticchiere!) nel quale è fondamentale evitare la propagazione degli incendi, isolare gli ambienti dal rumore dei motori e realizzare efficaci sistemi anticondensa.

Nocività dell’amianto – Malattie professionali asbesto correlate – L’inalazione di fibre di amianto ed il loro conseguente accumularsi negli alveoli polmonari, nei bronchioli e nel tessuto connettivo interstiziale, provoca² gravi malattie respiratorie cd. “asbesto – correlate” quali fibrosi polmonari e patologie neoplastiche.

Queste ultime, in particolare, sono “dose indipendenti”, ovvero sono slegate dalla quantità di fibre di amianto inalate e possono insorgere anche a distanza di decenni da un’unica esposizione quand’anche occasionale e non continuativa.

Laddove l’inalazione di fibre di amianto avvenga “per causa di lavoro” – e, cioè, in occasione dell’adempimento della prestazione lavorativa e nell’ambiente di lavoro – la patologia asbesto correlata sofferta dal lavoratore deve qualificarsi come “malattia professionale” in presenza degli elementi descritti nella tabella delle malattie professionali di cui all’art. 3 del D.P.R. 1124 del 1965 (che, giova ricordare, sono: esistenza di una specifica malattia, nocività dell’ambiente di lavoro, vale a dire svolgimento da parte del lavoratore di una determinata lavorazione, insorgenza della patologia entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro).

La menzionata tabella, in particolare, alla voce 57, elenca le seguenti malattie professionali asbesto correlate:

- placche ed ispessimenti pleurici

² Sebbene la nocività dell’amianto fosse nota alla comunità scientifica sin dagli anni settanta, solo con Legge 27 marzo 1992, n. 257, il legislatore ha vietato “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” (art. 1, comma 2).

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

- mesotelioma della tunica vaginale o del testicolo
- mesotelioma pleurico
- mesotelioma pericardico
- mesotelioma peritoneale
- carcinoma del polmone

associandole genericamente a tutte le *“lavorazioni che espongono all’azione di fibre di asbesto”* e senza arginare entro limiti di tempo l’insorgenza della malattia ai fini della sua indennizzabilità.

Dunque, per queste patologie, indipendentemente dal momento della loro comparsa, l’esistenza di nesso causale con l’attività lavorativa è presunta per legge: più precisamente, secondo la Corte di Cassazione, *“in relazione all’esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal dPR 336/1994 e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi (“lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto”); e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali ragione per cui può ritenersi che l’ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all’apporto concausale; con la conseguenza che chi sia stato esposto all’amianto per motivi professionali ha diritto di vedersi riconosciuta l’origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, quand’anche risultino nel giudizio altre condizioni di confondimento che non assurgano però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo, incombendo sull’I.N.A.I.L. la prova che la patologia tumorale non è ricollegabile all’esposizione a rischio”* (negli esatti termini, Cass. 6 giugno 2017, n. 14040; in senso conforme, Cass. 2 novembre 2017, n. 26103; Cass. 24 maggio 2017, n. 13024).

Le placche pleuriche, in particolare, sono causate esclusivamente dall’esposizione all’asbesto; tale diagnosi, dunque, può considerarsi prova diretta dell’esposizione ad amianto.

Presenza di amianto in ambiente di lavoro marittimo e D.P.I. – Come si è evidenziato, in ragione delle sue caratteristiche tecniche, quanto meno fino al 1992, anno in cui il legislatore ne ha

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

vietato l’uso, l’amianto è stato impiegato nella costruzione e nella manutenzione di navi. Pertanto, se nelle imbarcazioni di recente costruzione esso è stato sostituito da altri materiali (ad esempio, lana di vetro), laddove non siano intervenute operazioni di cd. “bonifica” integrale, l’amianto resta presente nelle navi di cd. “vecchia generazione”, nelle quali era impiegato per la coibentazione di tutte le parti della nave, non solo quelle meccaniche, ma anche quelle destinate al trasporto di fluidi o di merce deperibile. L’amianto, ad esempio, era presente come rivestimento per adduttori e alternatori di carburante, calderine, cartoni isolanti e passaggi a paratia di cavi elettrici, collettori di scarico (fumaioli), compressori ad alta pressione, dischi e sistemi frenanti, forni, piastre, bisticchiere delle cucine, generatori di corrente, guarnizioni spiro-metalliche e di attrito, interruttori elettrici, porte taglia-fuoco, paratie anti-fiamma e rivestimenti vari, turbine e motori di propulsione, tubazioni a vapore e caldaie, etc.

Naturalmente, in ragione del tipo di mansioni svolte, meccanici, saldatori e carpentieri erano e sono tuttora direttamente e maggiormente esposti al cd. “rischio amianto”, dal quale è obbligo del datore di lavoro proteggerli dotandoli dei necessari D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), quali, a titolo meramente esemplificativo, facciali o semimaschere munite di filtro (oggi, secondo le attuali conoscenze tecniche, la normativa impone il filtro FFP3), occhiali e visiere, tute e guanti monouso ed in tessuto “liscio” e cioè idoneo a non trattenere le fibre di amianto aerodisperse nelle lavorazioni.

Tuttavia, in ragione della presenza pressoché ubiquitaria dell’amianto all’interno dell’ambiente nave, è certamente necessario che anche quei lavoratori che nello svolgimento delle proprie mansioni non siano chiamati ad avere contatto ed esposizione con amianto, vengano muniti e facciano effettivamente uso dei D.P.I. prescritti allorquando si recano negli ambienti caratterizzati dalla presenza di amianto e nei quali, pertanto, è altamente probabile anche la presenza di fibre aerodisperse, specie se scarsamente areati (cucine, sala macchine, stive, etc.).

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

Esposizione ad amianto e benefici contributivi – Ai lavoratori che sono stati esposti ad amianto la legge riconosce alcuni benefici “contributivi”.

In particolare, l’art. 13 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 facilita l’accesso dei lavoratori esposti ad amianto alle prestazioni pensionistiche stabilendo la rivalutazione nella misura dell’1,5% dei periodi di contribuzione obbligatoria per i quali è provata l’esposizione ad amianto, distinguendo due ipotesi:

- a) lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL;
- b) per i lavoratori che, pur non avendo contratto malattie professionali, dimostrino di avere maturato entro il 2 ottobre 2003 una esposizione all’amianto ultradecennale.

Il riconoscimento delle maggiorazioni contributive consente di accedere anticipatamente al pensionamento in quanto ogni anno di esposizione – moltiplicato per 1,5 - vale 18 mesi di anzianità contributiva ai fini pensionistici.

Diversamente, per i lavoratori che abbiano già maturato il diritto a pensione, il riconoscimento dei benefici contributivi da esposizione ad amianto dà diritto alla rivalutazione delle prestazioni.

Esposizione ad amianto per causa di lavoro – Cosa fare – Quali tutele – I lavoratori esposti ad amianto ai quali sia stata diagnosticata una patologia asbesto correlata hanno diritto di accedere alle tutele apprestate dalla normativa in materia di malattia professionale.

L’accesso alla tutela è subordinato all’osservanza di un apposito procedimento volto ad ottenere l’accertamento da parte dell’INAIL della esistenza di una malattia professionale da esposizione ad amianto.

Questo l’*iter*:

- il lavoratore a cui è stata diagnosticata una malattia asbesto correlata deve rivolgersi al proprio medico (o ad un medico legale o specializzato in medicina del lavoro) per verificare

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

la sussistenza della esposizione all’amianto per causa di lavoro e, quindi, l’esistenza di nesso causale;

- il medico rilascia al lavoratore il certificato di malattia professionale e lo inoltra all’INAIL;
- se il lavoratore svolge ancora attività lavorativa, entro 15 giorni deve denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di inviare la denuncia all’Inail entro i 5 giorni successivi;
- se il lavoratore non svolge più attività lavorativa può presentare personalmente la denuncia di malattia professionale all’INAIL;
- l’inoltro della denuncia di malattia segna l’inizio del procedimento amministrativo presso l’INAIL;
- l’INAIL sottopone a visita medico legale il lavoratore e formula il proprio giudizio ed è consigliabile che in questa fase il lavoratore sia assistito da un medico legale di propria fiducia;
- ove l’INAIL accerti l’esistenza di malattia professionale, attribuisce un punteggio che rappresenta la percentuale di danno biologico riconosciuto: per punteggi compresi tra il 6% e il 15%, l’INAIL riconosce al lavoratore un indennizzo *una tantum*; per punteggi uguali o superiori al 16%, invece, l’INAIL riconosce ed eroga una rendita, ovvero un emolumento mensile il cui ammontare è determinato dall’Istituto in funzione della percentuale di danno riconosciuta e del trattamento retributivo dell’avente diritto;
- ove, invece, l’INAIL non riconosca l’esistenza di una malattia professionale, oppure, pur riconoscendo la malattia, attribuisca al lavoratore un punteggio inadeguato, l’art. 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965 sancisce il diritto del lavoratore di impugnare il giudizio dei sanitari INAIL promuovendo ricorso in opposizione, al fine di ottenere in autotutela una nuova valutazione della propria denuncia;
- in questa fase è indispensabile che il lavoratore sia assistito da un medico legale di propria

AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

fiducia;

- laddove anche l’opposizione dia esito negativo, il lavoratore ha diritto di fare ricorso al Giudice del Lavoro entro 3 anni dalla comunicazione del diniego.

A differenza dell’indennizzo *una tantum*, la rendita è reversibile: in caso di decesso del lavoratore avente diritto, cioè, l’INAIL continua ad erogare le prestazioni in favore dei superstiti sotto forma di rendita vitalizia.

Il Fondo Vittime Amianto – Inoltre, i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto correlate per l’esposizione all’amianto e per i quali sia stato accertato il diritto a rendita INAIL hanno diritto a percepire una prestazione economica aggiuntiva accedendo al Fondo per le Vittime dell’Amianto, istituito presso l’INAIL con Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale prestazione aggiuntiva viene erogata direttamente dall’INAIL unitamente ai ratei di rendita.

In caso di premorienza del titolare di rendita, il diritto spetta agli eredi.

Avv. Luca Schettino

Avv. Giulia Lauro